

Pubblicato il 03/04/2019

N. 01872/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06387/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6387 del 2014, proposto da Riccio Paola, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Vincentis e Alessia Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Silvio Auriemma, in Napoli, Piazza Nicola Amore;

contro

Comune di Caiazzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Aceto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luciana Rossi, in Napoli, via Posillipo, 66/21;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio Comunale di Caiazzo n.14 del 2014 pubblicata all'albo pretorio il 10.9.14 recante determinazione aliquote TASI e approvazione tariffe per l'anno 2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caiazzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 13 marzo 2019 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente impugna la delibera del Consiglio Comunale di Caiazzo, affissa all'albo pretorio dal 10 settembre 2014 al 25 settembre 2014, con cui sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2014, nella parte in cui non esclude dall'imposizione tributaria gli immobili ricadenti in località Barraccone della Frazione SS. Giovanni e Paolo in cui l'istante detiene immobili di proprietà.

Premette che l'imposta unica comunale (IUC) istituita ai sensi dell'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 si basa su due presupposti impositivi costituiti, rispettivamente, dal possesso dell'immobile e dalla erogazione e fruizione di servizi comunali.

Nel dettaglio, detta imposta si articola nei seguenti tributi: a) IMU di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; b) componente riferita ai servizi che si articola, rispettivamente, nella TASI per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e nella TARI destinata a finanziare i costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, che grava sull'utilizzatore.

L'art. 1, comma 682 lett b) n. 2), della L. n. 147/2013 prevede che il Comune con proprio regolamento disciplina la TASI mediante individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura è diretto il tributo.

A tanto ha provveduto il Comune di Caiazzo che, in base al Regolamento IUC, ha individuato i seguenti servizi indivisibili: pubblica illuminazione, verde pubblico, strade - manutenzione ordinaria, servizi cimiteriali, manutenzione del patrimonio artistico - culturale ed edifici comunali, servizi socio - assistenziali, servizi di protezione civile.

Tanto premesso, la ricorrente assume l'illegittimità dell'impugnato atto deliberativo svolgendo le seguenti argomentazioni.

In relazione all'*an* della TASI, nella fattispecie difetterebbero i presupposti giustificativi in quanto la zona rurale in questione non beneficerebbe in alcun modo dei servizi indivisibili al cui finanziamento è preordinato il tributo: in particolare, la località sarebbe servita da strade provinciali e vicinali, non vi sarebbe illuminazione pubblica, né servizi di manutenzione stradale, né verde pubblico, quindi l'imposta non avrebbe alcuna giustificazione, data l'assenza di spese sostenute dal Comune per detti servizi indivisibili.

In relazione al *quantum*, il Comune avrebbe applicato per i fabbricati rurali l'aliquota dell'1% mentre, secondo la prospettazione attorea, avrebbe dovuto azzerare l'aliquota, facoltà espressamente prevista dall'art. 1, comma 676, della L. n. 147/2013 considerato anche che, a differenza dei manufatti ricadenti in ambito urbano (per i quali detta aliquota è pari all'1,5%), i proprietari dei fabbricati rurali non si avvantaggerebbero di alcun servizio comunale.

Parte ricorrente conclude quindi con le richieste di accoglimento del gravame e di conseguente annullamento della delibera impugnata, nei limiti indicati in epigrafe.

Il Comune si è costituito ed eccepisce il difetto di giurisdizione dell'adito Plesso, in quanto la causa rientrerebbe nella cognizione del giudice tributario; oppone, poi, la tardività del gravame rispetto alla data di pubblicazione della delibera all'albo pretorio, nonché l'inammissibilità per mancanza di un interesse attuale e concreto

all'impugnazione dell'atto e per omessa notifica al Ministero dell'Economia e Finanze al quale i Comuni devono inviare le delibere istitutive della TASI.

Nel merito, l'amministrazione contesta il ragionamento della ricorrente, replica alle censure e chiede il rigetto del ricorso.

All'udienza del 13 marzo 2019 la causa è passata in decisione.

In via preliminare, non vi è ragione per declinare la giurisdizione di questo T.A.R. alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2014 n. 1903) secondo cui, qualora sia in discussione l'esercizio di un potere discrezionale a carattere generale con atti regolamentari impositivi di tributi e destinati ad incidere su una pluralità indifferenziata di soggetti - non quindi di singoli atti impositivi adottati dalle amministrazioni - nei confronti degli stessi non vi è giurisdizione del giudice tributario, ma di quello amministrativo.

Il ricorso è poi tempestivo, risultando inviato per la notifica in data 21.11.2014, quindi entro il termine decadenziale decorrente dalla scadenza del termine di 15 giorni per la pubblicazione all'albo pretorio dell'impugnata delibera comunale (dal 10.9.2014 al 25.9.2014).

L'eventuale riferimento erroneo contenuto nella relata di notifica (che, come sottolineato dall'amministrazione, menziona un inesistente "verbale di udienza") non mina poi la validità dell'atto introduttivo del giudizio che risulta ritualmente trasmesso alla controparte e, come tale, è idoneo alla instaurazione del rapporto processuale.

Infine, non vi è ragione per dichiarare l'inammissibilità per omessa notifica al Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale, invero, non riveste la qualità di controinteressato ex art. 41 c.p.a. che, come noto, richiede la simultanea presenza di due elementi (non ravvisabili nella fattispecie) costituiti dalla immediata o, quanto meno, agevole identificazione del soggetto in virtù del contenuto del provvedimento amministrativo (c.d. elemento formale) e dall'interesse qualificato alla conservazione

dell'atto impugnato in quanto ne ricavi un vantaggio diretto ed immediato (c.d. elemento materiale).

Infine, si ravvisano piena legittimazione a ricorrere ed un concreto ed attuale interesse a proporre impugnazione in capo alla ricorrente che, in qualità di residente nel Comune di Caiazzo, contesta la sussistenza dei presupposti della TASI al fine di sottrarsi all'imposizione tributaria.

Nel merito, il ricorso va rigettato.

Si è visto che alla base del ragionamento sotteso al gravame vi è il convincimento che la mancata fruizione dei servizi erogati dal Comune e finanziati con la TASI, con specifico riferimento all'illuminazione pubblica, alla manutenzione stradale e al verde pubblico, renderebbe illegittima la pretesa impositiva.

Ebbene, tale tesi è infondata in punto di fatto e di diritto.

Sotto un primo profilo, occorre evidenziare che, come si evince dalla delibera gravata, tra i servizi indivisibili in questione rientrano (oltre quelli riportati di cui non usufruirebbe la ricorrente) anche quelli socio – assistenziali, di protezione civile, servizi cimiteriali e di manutenzione del patrimonio artistico – culturale e degli edifici comunali; ebbene, nel caso specifico non vi è prova che la ricorrente non fruisca di tali servizi di cui l'amministrazione ha tenuto conto ai fini della determinazione del tributo, visto che la perizia di parte si riferisce esclusivamente alla mancata erogazione di pubblica illuminazione, manutenzione stradale e verde pubblico.

Deve quindi ritenersi che, anche aderendo all'ermeneutica di parte ricorrente, in ogni caso la TASI sarebbe dovuta in relazione alla porzione residua dei servizi erogati dal Comune e di cui la ricorrente fruisce in qualità di residente.

In punto di diritto, rileva il Collegio che, in ogni caso, il ragionamento di parte ricorrente si fonda su un presupposto privo di fondamento normativo, secondo cui la mancata fruizione individuale dei servizi indivisibili resi dal Comune - al cui finanziamento è destinata la TASI - renderebbe illegittima la pretesa impositiva.

In senso contrario, si è visto che il presupposto impositivo della TASI è costituito dal possesso o dalla detenzione di immobili, nella considerazione che da tale circostanza deriva il fondamento sul quale poggia l'onere di contribuzione per la fruizione dei servizi.

Si tratta in particolare di servizi indivisibili resi sul territorio comunale, quindi non misurabili singolarmente, in quanto non vengono erogati ad uno specifico utente bensì all'intera comunità. Il presupposto impositivo è quindi riconducibile, anche se mediatamente, alla erogazione dei servizi pubblici indivisibili (quindi non a domanda individuale ma in favore della generalità dei consociati) - e non al godimento da parte del singolo utente - con conseguente necessità di provvedere al relativo finanziamento, ciò che giustifica l'imposizione tributaria.

Dalle svolte considerazioni discende pertanto l'infondatezza del ricorso.

La particolare natura delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maurizio Santise, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE
Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO